

Legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni

del 19 ottobre 2005 (stato 1 gennaio 2011)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti l'art. 41 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)²⁾, l'art. 85 cpv. 1 e l'art. 86 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)³⁾,

visto il messaggio del Governo del 5 luglio 2005⁴⁾,

decide:

1. Autorità esecutive, compiti

Art. 1 Dipartimento

¹ Il Dipartimento competente sorveglia l'esecuzione della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni concernente la prevenzione degli infortuni.

² Esso dispone la chiusura coattiva di aziende (art. 52 cpv. 2 LL; art. 86 cpv. 2 LAINF)⁵⁾.

Art. 2 Ufficio, compiti

¹ Il Governo designa il servizio cantonale competente ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, se quest'ultima concerne la prevenzione degli infortuni.

¹⁾ PGC 2005/2006, 599

²⁾ RS [822.11](#)

³⁾ RS [832.20](#)

⁴⁾ Pagina 889

⁵⁾ RS [832.20](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) vietare l'uso di locali e impianti pericolosi, nonché sequestrare sostanze e oggetti (art. 52 cpv. 2 LL¹⁾; art. 86 cpv. 2 LAINF²⁾);
- b) eseguire procedure di approvazione dei piani e di permesso d'esercizio;
- c) allestire perizie sui piani;
- d) rilasciare permessi sulla durata del lavoro.

Art. 3 Comuni

¹ L'autorità comunale competente sostiene l'Ufficio nell'esecuzione della presente legge.

² Essa esegue i compiti assegnatili dall'Ufficio e notifica a quest'ultimo soprattutto i progetti di costruzione di aziende subordinati alla procedura di approvazione dei piani.

³ Nella licenza edilizia deve essere inserita la riserva dell'approvazione dei piani.

Art. 4 Altri uffici, Polizia cantonale

¹ Per la collaborazione allo svolgimento di compiti esecutivi l'Ufficio può far capo all'Ufficio della polizia del fuoco, ad altri uffici cantonali, nonché alla Polizia cantonale.

² L'Ufficio della polizia del fuoco mette al corrente l'Ufficio in modo particolare su progetti di costruzione per i quali entra in linea di conto una perizia sui piani e mette a sua disposizione i relativi piani.

2. Approvazione dei piani, perizia sui piani

Art. 5 Approvazione dei piani e permesso d'esercizio

¹ La procedura per l'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio secondo l'articolo 7 LL deve essere eseguita anche per le aziende per le quali si prevede in un prossimo futuro l'assoggettamento come aziende industriali ai sensi dell'articolo 5 LL.

Art. 6 Perizia sui piani

¹ Laddove appare opportuna una consulenza in materia di salvaguardia della salute secondo la legislazione sul lavoro oppure ai sensi della prevenzione degli infortuni secondo la LAINF³⁾, per progetti di costruzione e per attrezzature di aziende non industriali, può essere chiesta all'Ufficio una perizia sui piani.

¹⁾ [RS 822.11](#)

²⁾ [RS 832.20](#)

³⁾ [RS 832.20](#)

² L'Ufficio può chiedere all'autorità comunale competente di assumere come condizioni nella licenza edilizia speciali misure, che si impongono conformemente all'articolo 6 LL¹⁾ e all'articolo 82 LAINF.

3. Riposo

Art. 7 Giorni festivi

¹ Sono parificati alle domeniche ai sensi dell'articolo 20 lettera a LL²⁾: Capodanno, Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, Ascensione, lunedì di Pentecoste, Natale, Santo Stefano.³⁾

4. Tasse

Art. 8 Tasse

¹ Il Governo emana una tariffa.⁴⁾

5. Rimedi giuridici e procedura penale

Art. 9 Procedura dei rimedi giuridici
1. secondo la legge sul lavoro

¹ Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso amministrativo al Dipartimento entro 30 giorni dalla comunicazione.

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione. *

Art. 10 2. secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni

¹ Contro le decisioni dell'Ufficio o del Dipartimento può essere sollevata entro 30 giorni opposizione presso l'organo che le ha notificate (art. 1 LAINF⁵⁾ in combinazione con l'art. 52 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPG⁶⁾).

² L'ulteriore procedura dei rimedi giuridici si conforma all'articolo 105 lettera a e all'articolo 109 LAINF.

¹⁾ [RS 822.11](#)

²⁾ [RS 822.11](#)

³⁾ Conformemente all'art. 20a cpv. 1 LL, il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica.

⁴⁾ [CSC 530.150](#)

⁵⁾ [RS 832.20](#)

⁶⁾ [RS 830.1](#)

Art. 11 * Azione penale

¹ Le contravvenzioni secondo l'articolo 60 in combinazione con l'articolo 61 capoverso 2 LL, l'articolo 113 LAINF e l'articolo 12 LLD sono giudicate dal Dipartimento. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

6. Disposizione finale

Art. 12 Entrata in vigore

¹ La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2006, dopo la scadenza del termine di referendum.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
19.10.2005	01.02.2006	atto normativo	prima versione	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 9 cpv. 2	modifica	2006, 3317
16.06.2010	01.01.2011	Art. 11	revisione totale	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	19.10.2005	01.02.2006	prima versione	-
Art. 9 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3317
Art. 11	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-